



Il Ministro dell'Istruzione

Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento

VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante <i>"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"</i> ;
VISTA	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante <i>"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante <i>"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado"</i> ;
VISTA	la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante <i>"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"</i> ;
VISTA	la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante <i>"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"</i> ;
VISTO	il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001 n. 333, recante <i>"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002"</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante <i>"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"</i> ;
VISTO	il decreto-legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, recante <i>"Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università"</i> ;
VISTO	il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante <i>"Codice dell'amministrazione digitale"</i> ;
VISTA	la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"</i> , e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1, comma 607;
VISTO	il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, recante <i>"Attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"</i> ;
VISTO	il decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante <i>"Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università"</i> , ed in particolare l'articolo 5 bis;
VISTA	la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante <i>"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"</i> , ed in particolare l'articolo 32;
VISTO	il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009 n. 167, recante <i>"Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009-2010"</i> , e in particolare l'articolo 1, comma 4-octies;
VISTO	il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante <i>"Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"</i> , e in particolare l'articolo 9 comma 20, che ha stabilito



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO l'aggiornamento con cadenza triennale delle graduatorie ad esaurimento;
il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante *“Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”*, e in particolare l'articolo 14, comma 2-quater;
- VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, recante *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, ed in particolare l'articolo 8, comma 1;
- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, ed in particolare l'articolo 15, commi 3 bis e 3 ter;
- VISTO la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* ed in particolare, l'articolo 1, comma 10-bis;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 96, recante *“Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*, ed in particolare l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge-20 dicembre 2019, n. 159, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000 n. 123, concernente *“Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti, previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999 n. 124”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, Regolamento concernente: *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007 n. 244”* e, in particolare, l'articolo 13 e l'articolo 15, comma 17;



Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27, recante “*Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado inserito nella terza fascia*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017, n. 400 ed in particolare l'articolo 5, che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al citato DPR 19/2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR 19/2016;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019 n. 374, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- CONSIDERATA la necessità di fissare, per l'a.s. 2020/2021, un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico;
- INFORMATE le OO.SS. maggiormente rappresentative in data 22 giugno 2020;

D E C R E T A

Articolo 1

(Scioglimento della riserva)

1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l'anno scolastico 2020/21, è fissato al 3 luglio 2020.
2. Ai fini di cui al comma 1, i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.

Articolo 2

(Inserimento titoli di riserva dei posti)

1. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è fissato al 3 luglio 2020. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.
2. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati, i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.



Il Ministro dell'Istruzione

Articolo 3

(Inclusione annuale negli elenchi di sostegno e dei metodi didattici differenziati)

1. Il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno è fissato al 3 luglio 2020. Entro lo stesso termine possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi. A tal fine i docenti interessati devono presentare la relativa istanza secondo le modalità e termini di cui all'articolo 4.

Articolo 4

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, a decorrere dal 24 giugno 2020 sino al 3 luglio 2020, esclusivamente tramite l'apposita istanza disponibile sul sito internet del Ministero al percorso "Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie a esaurimento > Aggiornamento graduatorie ad esaurimento aa.ss.2019-2021", in conformità al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Gli aspiranti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarano:
 - a. nella domanda di inclusione a pieno titolo, seguendo la procedura guidata, il titolo di abilitazione e l'eventuale titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria conseguito;
 - b. nella domanda di dichiarazione dei titoli di riserva, seguendo la procedura guidata, il titolo di riserva cui hanno diritto e, in caso di provincia destinataria della domanda diversa da quella di residenza, gli estremi dei documenti attestanti il diritto alla riserva di posti o la pubblica amministrazione in possesso della documentazione;
 - c. nella domanda di inclusione negli elenchi del sostegno, seguendo la procedura guidata, il titolo di specializzazione di sostegno e/o relativo ai metodi differenziati conseguito.
3. I titoli di abilitazione sono valutati ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 15 marzo 2007, n. 27. I punteggi relativi ai soggetti che sciolgono la riserva ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono attribuiti in riferimento al percorso che dava titolo all'inserimento con riserva.

Articolo 5

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si informano gli aspiranti che i dati raccolti con la domanda saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti presso il Ministero dell'Istruzione viale Trastevere 76/A - 00153 Roma e trattati dalla sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 che esercita le funzioni di titolare del trattamento.



Il Ministro dell'Istruzione

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei titoli, pena la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della sede territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA - email: rpd@istruzione.it.

IL MINISTRO

On. dott.ssa Lucia Azzolina